

rietà resosi necessario dopo la pubblicazione del decreto luogotenenziale che sospende le promozioni ».

RISPOSTA. — « La questione, che forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole De Ruggieri, ha richiamato e da tempo la attenzione del Ministero.

« Debbo anzitutto premettere che, sebene l'onorevole interrogante si richiama a tutto il contenuto dell'articolo 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679, egli ha voluto senza dubbio riferirsi al comma 2° dell'articolo stesso. Esso comma stabilisce che, a parziale deroga dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio dall'uno all'altro ordine di ruoli, si possa provvedere alle cattedre di materie letterarie del ginnasio superiore con la nomina di insegnanti pure di ruolo delle classi inferiori, giudicati idonei al nuovo ufficio in seguito a speciali ispezioni e in base ad una graduatoria compilata in ordine di anzianità.

« All'onorevole interrogante è certamente noto che il Ministero provvede ad emanare per l'esecuzione della norma su menovata le disposizioni contenute nell'articolo 52 del regolamento 1° aprile 1915, numero 562.

« Posteriormente intervenne il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, col quale fu disposta la sospensione di nomine di nuovi impiegati e di concorsi per promozioni mediante esame di idoneità, o di concorso per merito.

« Rimaneva da esaminare se, secondo lo spirito e la lettera del comma 2° dell'articolo 3 in questione, i passaggi di ruolo compiuti secondo le modalità prescritte dovessero ritenersi nomine a nuovo ufficio, o concorsi per promozioni, oppure promozioni senza concorso.

« Ma quale si sia la soluzione di tale quesito, sulla quale va interpellato e premurato il Ministero interessato, che è quello del tesoro, per la maggiore o minore spesa che ad essa si accompagna, un fatto risulta ormai assodato, che questa Amministrazione, nell'intento appunto di far posto alle aspirazioni degli insegnanti dei ginnasi inferiori, ha disposto, in applicazione del detto comma secondo, di sottoporre a regolare ispezione un certo numero di insegnanti, che, secondo l'ordine dell'anzianità, siano in grado di aspirare alla promozione.

« Ciò valga ad assicurare l'onorevole interrogante che per questo, come per ogni altro argomento, il Ministero non mancherà

di tutelare con la massima doverosa benevolenza gli interessi della classe degli insegnanti medi.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH ».

Di Campolattaro. — *Ai ministri della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, e dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se, pur provvedendo all'incremento della marina mercantile a vela, non credano, nell'interesse e per la difesa del Paese ed in quello anche importantissimo della creazione di una marina pescareccia di serio tonnello a motore meccanico, mettersi di accordo per un efficace provvedimento ».

RISPOSTA. — « È nei voti di questo Ministero il dare impulso alla formazione di una numerosa flottiglia pescareccia a motore meccanico e si fecero anche studi correlativi dalla Commissione consultiva della pesca. Il Ministero dell'industria si augura che possa non essere lontano il tempo nel quale le condizioni dell'erario siano propizie a questo intervento governativo in favore della industria della pesca.

« Il sottosegretario di Stato

« MORPURGO ».

Di Mirafiori ed altri. — *Ai ministri delle finanze e dell'interno.* — « Per chiedere come intendano di provvedere per evitare che la esenzione di tassa sulla fabbricazione dei prodotti zuccherati concessa alle farmacie, si risolva in una ragione di continui conflitti a causa del divieto imposto alla medesima di poter tenere, senza essere colpite di tassa, le scorte di zucchero indispensabili alla fabbricazione dei prodotti cui è consentita l'esenzione ».

RISPOSTA. — « L'esenzione del pagamento della tassa di licenza stabilita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 18 ottobre ultimo scorso, n. 1332, per lo zucchero impiegato nella fabbricazione dei medicinali non può essere consentita se non nei casi previsti dal successivo articolo 12, il quale non considera come fabbricazione di prodotti soggetti a tassa di licenza quella fatta al momento stesso della vendita, senza costituirne scorta.

« Ora la preparazione di conserve, sciropi e simili, non potendo essere eseguita all'atto della vendita, è necessariamente da ritenersi soggetta alla tassa in parola.